

L'INTERVENTO

Dati a richiesta dal 2015

La fine del segreto bancario arriva anche per il Principato di Monaco con la firma, finora annunciata ma prevista entro l'anno, della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa, la cosiddetta Convenzione Maat voluta dall'Ocse e dal Consiglio d'Europa. In una lettera dell'Associazione bancaria monegasca indirizzata a tutte le banche del Principato (di cui *ItaliaOggi* è in possesso), un'analisi sull'impatto di tale apertura sull'operatività delle banche monegasche. Monte Carlo concederà lo scambio di informazioni a domanda in deroga al segreto bancario e professionale a tutti i paesi aderenti alla convenzione Maat, tra cui l'Italia. La caratteristica della convenzione è proprio la multilateralità: si tratta di un testo convenzionale predisposto da Ocse e Consiglio d'Europa aperto alla firma il 25 gennaio 1988 e in vigore dal 1° aprile 1995. La Convenzione Maat è stata a oggi firmata da 60 stati ed è in vigore in 30 stati. La Convenzione è in vigore in Italia dal 1° maggio 2006. Tra i paesi che hanno sottoscritto la Convenzione rientrano tutti gli stati del G20 e tutti i paesi dell'Ocse (tranne Israele e Ungheria). In questo modo la Convenzione è diventata «standard internazionale» in materia di cooperazione amministrativa tra stati. Le informazioni che saranno scambiabili secondo lo standard della convenzione sono quelle «prevedibilmente rilevanti» per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni fiscali interne a ciascuno stato riguardanti la corretta applicazione delle imposte citate nella Convenzione. In sostanza la domanda di informazioni non potrà essere accolta se lo Stato richiedente prova che vi sia un legame, ovvero un collegamento, tra l'accertamento di una violazione alla propria legislazione fiscale e il Principato di Monaco. La convenzione non consente richieste stile fishing expedition, prive della prova di tale collegamento. Saranno ammesse invece richieste su gruppi di contribuenti, purché nella richiesta vi sia una dettagliata descrizione del gruppo di contribuenti

per i quali si procede, una descrizione degli specifici fatti e delle circostanze che supportano la richiesta di informazioni, un'illustrazione della disciplina legislativa applicabile, le ragioni per le quali si ritiene che il gruppo di contribuenti per cui si procede alla richiesta di informazioni non è compliant alla legge. È necessario sottolineare che la firma da parte del Principato di Monaco della Convenzione Maat non determinerà alcuno scambio automatico di informazioni con gli altri paesi firmatari della Convenzione e quindi con l'Italia. Per esplicita previsione dell'art. 6 della Convenzione, lo scambio automatico di informazioni necessita di un accordo-quadro aggiuntivo con il paese interessato. Il testo convenzionale entrerà in vigore nel Principato di Monaco completate le formalità di notifica delle ratifiche interne: a partire dal 1° gennaio 2018 secondo la stima dell'Associazione bancaria monegasca, visti i meccanismi costituzionali interni del Principato relativi alla ratifica delle convenzioni internazionali. La Convenzione prevede un effetto parzialmente retroattivo. Nel caso di illeciti fiscali rilevanti dal punto di vista penale, la Convenzione Maat impone agli stati di fornire assistenza amministrativa anche per un periodo precedente all'entrata in vigore della Convenzione. Tuttavia, questa assistenza amministrativa deve intendersi limitata ai tre anni precedenti l'entrata in vigore della Convenzione. Lo sforzo dell'Ocse nell'ampliare la platea di stati firmatari della Convenzione Maat sta arrivando dove i singoli stati non riescono ad arrivare.

Vincenzo José Cavallaro

